



J-INVEST S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. N. 231/2001**

Parte Generale

Versione	Data di adozione
01	22 maggio 2025

SOMMARIO

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	4
1.1	La responsabilità amministrativa degli enti.....	4
1.2	I Reati Presupposto	5
1.3	Le sanzioni comminate.....	12
1.4	Esimente della responsabilità amministrativa	13
2.	J-INVEST	14
2.1	La Società e la sua attività.....	14
2.2	<i>Governance</i> societaria, organizzazione aziendale e sistema di controllo interno.	14
3.	IL MODELLO 231 DI J-INVEST.....	16
3.1	Obiettivi del Modello 231	16
3.2	Metodologia seguita per la redazione del Modello 231	16
3.3	I presidi contenuti nel Modello 231.....	17
3.4	Destinatari	18
4.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
4.1	Premessa	18
4.2	Istituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto 231	19
4.3	Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	19
4.3.1	Cause di ineleggibilità e decadenza	20
4.3.2	Professionalità.....	20
4.4	Durata in carica e casi di cessazione anticipata e sospensione.....	21
4.5	Compenso	21
4.6	Flussi informativi e <i>whistleblowing</i>	21
4.7	Poteri.....	22
4.7.1	Poteri di auto-organizzazione	22
4.7.2	Poteri di ispezione e controllo.....	23
4.7.3	Poteri propositivi	23
4.7.4	Poteri di spesa.....	23
4.8	Reporting	24
5.	IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	24
5.1	Premessa	24
5.2	Infrazioni rilevanti.....	25
5.3	Criteri di proporzionalità.....	25
5.4	Sistema Disciplinare del personale dipendente di J-Invest	26
5.4.1	Le sanzioni applicabili	26
5.4.2	Procedimento disciplinare.....	27
5.5	Il Sistema Disciplinare nei confronti dei dirigenti.....	27
5.6	Sistema Disciplinare nei confronti di Amministratori.....	27
5.7	Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni a J-Invest S.p.A., comprese società controllante e in genere parti correlate.....	28
6.	PIANO DI DIVULGAZIONE E FORMAZIONE.....	28
7.	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231 E DELLE RELATIVE PROCEDURE.....	29
7.1	Aggiornamento del Modello 231	29



7.2	Aggiornamento delle Procedure	29
-----	-------------------------------------	----

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 La responsabilità amministrativa degli enti

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “**Decreto 231**”) - emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001 - ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in forza della quale, gli enti, a determinate condizioni, possono essere chiamati a rispondere per la commissione di alcuni reati (anche se commessi all'estero) elencati nell'ambito dello stesso Decreto 231 (c.d. “**Reati Presupposto**”). Più in particolare, l'art. 5 del Decreto 231 stabilisce che la responsabilità amministrativa dell'ente sorge solo in presenza di due presupposti c.d. oggettivi, ossia là dove il Reato Presupposto sia stato commesso:

i) da soggetti legati all'ente, ovvero:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (cd. “soggetti apicali”, quali ad esempio, amministratori e direttori generali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. “soggetti sottoposti”, quali, ad esempio, dipendenti non dirigenti).

ii) nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

In presenza di tali elementi il reato viene collegato all'ente, che viene quindi chiamato a risponderne. Si tratta, dunque, di una responsabilità che non si sostituisce a quella penale della persona che ha materialmente commesso il reato, ma si aggiunge alla stessa.

Tuttavia, lo stesso Decreto 231 prevede che, là dove l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo alla prevenzione dei reati della specie di quello commesso, l'ente stesso andrà esente da responsabilità. Per tale ragione si ritiene che l'ente risponda per la c.d. “colpa di organizzazione”, ovvero per la mancata predisposizione di misure organizzative adeguate a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Detti modelli, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 3°, del Decreto 231, possono (non devono) essere redatti sulla base di codici di comportamento adottati dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. In ogni caso, affinché possa esercitare la sua efficacia esimente, è pacifico che il modello organizzativo debba essere realizzato avendo riguardo alla specifica realtà aziendale. Per tale ragione, il presente modello organizzativo (di seguito, “**Modello 231**”) è stato redatto ispirandosi ai principi contenuti nelle Linee Guida ABI, oltre che a quelle emanate da Confindustria (queste ultime più approfondite e aggiornate, da ultimo, nel 2021), opportunamente adattate alla specifica realtà aziendale di J-Invest s.p.a. (di seguito, anche, “**J-Invest**” o la “**Società**”).

1.2 I Reati Presupposto

I Reati Presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente richiamati dal Decreto 231 sono i seguenti:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, Decreto 231):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316-*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica se commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per esercizio della funzione (artt. 318, 321 c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter*, 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320, 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee o di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Turbata libertà negli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, Decreto 231):

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.);
- Frode informatica del soggetto certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.).

3. **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-*ter*, Decreto 231):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

4. **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-*bis*, Decreto 231):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5. **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-*bis*.1, Decreto 231):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

6. Reati societari (art. 25-*ter*, Decreto 231):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-*bis*, c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi di amministratore di società quotate o sottoposte a vigilanza bancaria (art. 2629-*bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare richiesto in caso di fusioni transfrontaliere (art. 54 d.lgs. 19/2023).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*, Decreto 231):

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

8. Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili *ex* art. 583-*bis* c.p. (art. 25-*quater*.1, Decreto 231).

9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, Decreto 231):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis*, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*, c.p.).

10. Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, Decreto 231):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

11. Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*, Decreto 231):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*, Decreto 231):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1).

13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1, Decreto 231):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.);
- Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.);

- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*nonies*, Decreto 231):

- Immissioni su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a-*bis*) Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, primo comma, Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati (art. 171-*bis*, secondo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (art. 171-*ter*, Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*, Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, Legge 633/41).

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria *ex* art. 377-*bis* c.p. (art. 25-*decies*, Decreto 231).

16. Reati ambientali (art. 25-*undecies*, Decreto 231):

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis*, c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater*, c.p.);
- Inquinamento o disastro ambientale colposo (art. 452-*quinqes*, c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali (art. 452-*octies*, c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*, c.p.);

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, D. Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137, comma 5, T.U.A.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità delle prescrizioni (art. 137, comma 3, T.U.A.);
- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, comma 11, T.U.A.);
- Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13, T.U.A.);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lett. a-b T.U.A.);
- Discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, T.U.A.);
- Miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, T.U.A.);
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, T.U.A.);
- Inquinamento di suolo senza interventi di bonifica (art. 257 comma 1 e 2, T.U.A.);
- Trasporto di rifiuti pericolosi in difetto di formulario o con formulario falso o incompleto (art. 258, comma 4, parte seconda, T.U.A.);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, T.U.A.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p. e già art. 260 T.U.A.);
- Inadempienze al sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* commi 6 7 8 T.U.A.);
- Superamento dei valori limite di emissione (art. 279, comma 5, T.U.A.);
- Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4 della Legge 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati di specie protette CITES (art. 3-bis della Legge 150/1992);
- Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono (art. 3 comma 6 della Legge 549/1993);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, comma 1 e 2, del D.Lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, comma 1 e 2, del D.Lgs. 202/2007).

17. Reati in materia di immigrazione (art. 25-*duodecies*, Decreto 231):

- Ipotesi aggravate del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, d.lgs. n. 286/1998);
- Ipotesi aggravate di procurato ingresso illeciti di immigrati clandestini (art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del D.Lgs. 286/1998 "TU Immigrazione");
- Favoreggiamento all'immigrazione clandestina (12, comma 5, TU Immigrazione).

18. Reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*, Decreto 231):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.).

19. Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di

scommessa (art. 25-*quaterdecies*, Decreto 231):

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

20. Reati tributari (art. 25-*quinquedecies*, Decreto 231):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-*bis*, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-*bis*, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

21. Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* Decreto 231):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973 “TU Doganale”);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 238 TU Doganale);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci. (art. 284 TU Doganale);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 TU Doganale);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 TU Doganale);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 TU Doganale);
- Contrabbando nei depositi doganali. (art. 288 TU Doganale);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 TU Doganale);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 TU Doganale);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 TU Doganale);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* TU Doganale);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* TU Doganale);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* TU Doganale);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 TU Doganale).

22. Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septedecies* e 25-*duodevices* Decreto 231):

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni

- culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.);
- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-*terdecies* c.p.).

23. Reati c.d. "transnazionali" (artt. 3 e 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, D.P.R. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5, d.lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.3 Le sanzioni comminate

Il sistema sanzionatorio descritto dal Decreto 231 prevede che, a seconda del Reato Presupposto commesso, all'ente venga applicata una sanzione che può essere:

- di natura pecuniaria, quantificata per quote (sempre applicata);
- di natura interdittiva (applicabile solo ad alcuni specifici Reati Presupposto là dove il reato sia reiterato o abbia procurato un rilevante profitto) quali:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza.

Si precisa che là dove ricorrano i presupposti per l'interruzione dell'attività, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività medesima da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, nel caso in cui, alternativamente:

- l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può

- provocare un grave pregiudizio alla collettività; o
- l'interruzione dell'attività possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione; o
- l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.

1.4 Esimente della responsabilità amministrativa

Come anticipato, la responsabilità dell'ente è legata alla sussistenza di una c.d. colpa organizzativa che sussiste ogni qual volta l'ente non si sia dotato di presidi funzionali alla minimizzazione del rischio di commissione dei Reati Presupposto da parti di apicali o sottoposti (artt. 6-7).

L'ente, infatti, non risponde del Reato Presupposto commesso là dove:

- a. abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. abbia affidato il compito di vigilare sull'efficacia e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone che hanno commesso il Reato Presupposto abbiano agito eludendo fraudolentemente il modello organizzativo;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Si capisce, pertanto, che, al fine di evitare le conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto 231, è di centrale importanza che l'ente si doti di un modello organizzativo, ovvero di un sistema organizzativo interno capace di prevenire la commissione dei reati. La normativa, peraltro, individua alcuni precisi requisiti contenutistici che il modello organizzativo deve avere al fine di svolgere adeguatamente la funzione indicata (e, conseguentemente, mandare esente la società dalla responsabilità), chiedendo che questo:

- individui le attività nel cui ambito possono esser commessi i Reati Presupposto (c.d. *risk assessment*);
- preveda specifici protocolli volti a prevenire la commissione dei Reati Presupposto (c.d. procedure);
- individui le modalità di gestione delle risorse finanziarie più idonee a prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- preveda flussi informativi obbligatori verso l'organismo di vigilanza, tra i quali, in particolare, l'istituzione di canali di *whistleblowing*, in linea con quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, capaci di tutelare anche la riservatezza dei segnalanti;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso.

Oltre a quanto precede, sempre la legge chiede che il modello organizzativo adottato sia sottoposto a verifiche periodiche da parte di un organismo di vigilanza affinché si accerti il rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso, nonché il mantenimento dell'idoneità a minimizzare il rischio di reato. Là dove, infine, da tali verifiche siano emerse violazioni o siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione dell'attività, è necessario procedere a una modifica del modello organizzativo stesso.



2. J-INVEST

2.1 La Società e la sua attività

J-Invest è una società costituita con atto del 6.03.2008 (iscritto nel registro delle imprese in data 2.01.2013) e ha sede legale in Bologna. Alla data di adozione del presente Modello 231, la Società è dotata di un capitale sociale (sottoscritto e versato) pari a euro 5.000.000 e risulta controllata al 100% dalla società JDS-Fin Holding s.p.a., la quale non esercita sul J-Invest l'attività di direzione e coordinamento.

La Società è un intermediario finanziario iscritto all'albo unico tenuto da Banca di Italia ai sensi dell'art. 106 TUB e si occupa della valorizzazione di *non performing loans* ("NPL") tramite due principali linee di *business*: l'arbitraggio di crediti ammessi al passivo di procedure concorsuali e la promozione operazioni di cartolarizzazione.

Nel primo caso, la Società acquista *pro soluto* crediti ammessi in procedure concorsuali (da banche o altri soggetti) e li rivende (tipicamente a società veicolo costituite ai sensi della legge 130/1999 "SVC") o resta in attesa dei riparti.

Nel secondo caso, la Società seleziona NPL che vengono acquistati tramite le "SVC", le quali emettono una o più classi di titoli e affidano la gestione dei crediti acquistati a J-Invest, che si occupa di massimizzare gli incassi e ridurre le tempistiche di recupero.

2.2 Governance societaria, organizzazione aziendale e sistema di controllo interno.

La Società ha adottato il modello tradizionale di amministrazione al cui vertice, quale organo di supervisione strategica è posto il Consiglio di Amministrazione, che, alla data della presente versione del Modello 231, è composto da 4 membri:

- Dott. Marco Trincia, Presidente e referente interno per la Funzione di *Internal Audit*;
- Dott. Michele Zorzi, Amministratore Delegato;
- Dott. Matteo Tamburini, Vice Presidente ed esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- Dott. Giovanni Camerota, Amministratore Indipendente e Responsabile della Funzione *Risk Management*.

Il consiglio di amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del 3 aprile 2015, n. 288 della Banca d'Italia, effettua annualmente una verifica della conformità della sua struttura organizzativa ai requisiti normativi vigenti, assicurandone la coerenza con le attività svolte e con il modello di *business* adottato.


La Società è altresì dotata di un collegio sindacale, composto come segue:

- Dott. Pierluigi Corinaldesi, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Daniele Bernardi, Sindaco effettivo;



- Dott. Enrico Calabretta, Sindaco effettivo;
- Dott. Pietro Bufano, sindaco supplente;
- Dott. Matteo Biondi, sindaco supplente.

La struttura aziendale, che include il sistema di controllo interno, è articolata come nell'organigramma qui di seguito riportato



La descrizione dell'attività svolta da ciascuna Direzione e Ufficio (incluse le funzioni di controllo interno esternalizzate) sono descritte nell'ambito del funzionigramma adottato dalla Società.

Al fine di privilegiare l'adozione di decisioni collegiali tra le varie Direzioni lo scambio di informazioni tra le stesse, il Consiglio di Amministrazione ha istituito due comitati:

- il Comitato di Direzione il cui ruolo è quello di favorire l'unità di indirizzo della gestione integrando le attività svolte dalle diverse aree e incentivare la crescita professionale e il senso di appartenenza dei responsabili delle diverse aree. Tale Comitato è composto da:



- Amministratore Delegato;
 - *Chief Operating Officer*;
 - *Chief Financial Officer*;
 - Direttore Centrale Investimenti Gestione;
 - Direttore Amministrazione Contabilità e Tesoreria;
 - Direttore Organizzazione & IT;
 - Direttore Affari Societari e Comunicazione;
 - Direttore Crediti & *Underwriting*;
 - Direttore Gestione Crediti *Unsecured*;
 - Direttore Gestione Crediti *Secured*;
 - Direttore Legale;
 - Responsabile Ufficio Risorse Umane;
- il Comitato Investimenti ha lo scopo di assicurare la gestione coordinata delle problematiche inerenti ai rischi di credito. Tale Comitato è composto da:
- Amministratore Delegato;
 - *Chief Operating Officer*, che lo presiede;
 - Direttore Centrale Investimenti e Gestione;
 - Direttore Legale;
 - Responsabile Due Diligence;
 - Direttore Crediti e *Underwriting*.

Al Comitato partecipa anche il responsabile della funzione di *Risk Management*, con potere di voto sulle materie inerenti la gestione del rischio.

3. IL MODELLO 231 DI J-INVEST

3.1 Obiettivi del Modello 231

J-Invest è interessata a creare una cultura aziendale imperniata su elevati *standard* etici, che, tra il resto, ripudiano ogni comportamento delittuoso. Per tale ragione il Consiglio di Amministrazione di J-Invest ha adottato (in data 22 maggio 2025) il presente Modello 231, quale sistema strutturato e organico di regole interne, procedure operative e di controllo, che si affianca ai (e meglio specifica i) principi generali dettati nel codice etico della Società (“**Codice Etico**”), al fine di realizzare un’organizzazione aziendale virtuosa, idonea a prevenire il rischio di commissione dei Reati Presupposto e, conseguentemente, proteggere gli interessi dei vari *stakeholders* protetti da norme penali.

Il tutto, non solo nell’ottica di evitare che la Società sia esposta alle sanzioni previste nel Decreto 231, ma pure al fine di preservare l’immagine e la reputazione di cui essa gode sul mercato.

3.2 Metodologia seguita per la redazione del Modello 231

Il presente Modello 231 è stato creato sulla base dei risultati conseguiti a seguito della conduzione di un



risk assessment, diretto a individuare i principali rischi di commissione dei vari Reati Presupposto. Più in particolare, tale attività è stata commissionata ad esperti esterni alla Società, i quali hanno analizzato ogni attività svolta da J-Invest mediante lo studio della documentazione societaria e aziendale rilevante, nonché interviste con i vertici aziendali e i principali consulenti della Società e del Gruppo, quali:

- Dott. Michele Zorzi, Amministratore Delegato
- Dott.ssa Sabrina Pepiciello, in qualità di Responsabile della Direzione Centrale Crediti e Operativa
- Dott.ssa Camilla Sassoli, in qualità di responsabile della Direzione Affari Societari & Comunicazione;
- Dott. Fabrizio Tellatin, in qualità di responsabile della Direzione Legale;
- Dott. Marco Assirelli, in qualità di responsabile della Direzione Gestione Crediti Secured;
- Dott. Simone Pandolfi, in qualità di responsabile della Direzione Amministrazione, Contabilità & Tesoreria;
- Pierattilio Gabriele, in qualità di responsabile dell'Ufficio Risorse Umane.

Ciò ha consentito di:

- a. individuare, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231, le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto oppure che possono creare le condizioni favorevoli alla commissione degli stessi (c.d. “**Aree Sensibili**”) e redigere il documento denominato “Mappatura delle Aree di Rischio” (All. A);
- b. valutare il livello di rischio di commissione di ciascun Reato Presupposto (molto alto, alto, medio, basso, irrilevante) e redigere il documento denominato “Valutazione del rischio ex d.lgs. 231/2001” (All. B).

Sulla base di tali documenti è stato predisposto il presente Modello 231, diretto a individuare i vari presidi posti ai rischi di reato individuati.

3.3 I presidi contenuti nel Modello 231

Al fine di eliminare i rischi di commissione dei Reati Presupposto individuati, in ottemperanza a quanto richiesto dagli artt. 6-7 del Decreto 231, J-Invest ha adottato il presente Modello 231 che (si affianca e integra il Codice Etico e che) si compone di:

- Una **parte generale**, che disciplina
 - o l'Organismo di Vigilanza (v. *infra*, § 4);
 - o il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione del Modello 231 (v. *infra*, § 5);
 - o il piano di formazione e diffusione del Modello 231 a tutti i soggetti tenuti a rispettarne i precetti (v. *infra*, § 6);
 - o le modalità di aggiornamento del Modello 231 (v. *infra*, § 7).
- Una **parte speciale**, che, per ciascuna famiglia di Reati Presupposto, indica
 - o le regole generali di comportamento a cui i soggetti coinvolti nelle varie aree sensibili sono tenuti ad attenersi;
 - o le procedure dirette a prevenirne la commissione, ossia i protocolli da seguire nello svolgimento di specifiche attività;
 - o i principi da rispettare nella redazione delle procedure stesse.



Completano il Modello 231, le **procedure** adottate dalla Società e indicate nella Parte Speciale quali presidi dei rischi di reato, che devono essere considerate parte integrante del sistema 231 della Società.

3.4 Destinatari

Sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Modello 231 (di seguito, i “**Destinatari**”):

- gli amministratori di J-Invest;
- tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società;
- i dirigenti della Società;
- i dipendenti della Società;
- i collaboratori esterni sottoposti alla direzione o vigilanza di J-Invest (es. funzioni di controllo esternalizzate).

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Premessa

Il Decreto 231, al fine dell'idoneità dei modelli preventivi, considera essenziale che “*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento [sia] stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*” (art. 6, co. 1, lett. b) e richiede altresì che vengano “*previsti obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*” (art. 6, co. 2, lett. d), nonché un sistema di *whistleblowing* (art. 6, co. 2-*bis*).

La legge consente, peraltro, negli enti di piccole dimensioni di affidare le funzioni di vigilanza all’ “organo dirigente” (co. 4), mentre nelle società di capitali è ammessa la facoltà di investire delle stesse il Collegio Sindacale (o, in caso di società che adottano il sistema dualistico o monistico, rispettivamente, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo interno) (co. 4-*bis*). Tale ultima soluzione, però, non è considerata opportuna nell’ambito delle Linee Guida ABI e pertanto è stata scartata dalla società.

Le regole che seguono sono volte a dare attuazione alle disposizioni normative appena riassunte, nonché alle Linee Guida di Confindustria, le quali, tra il resto, precisano alcuni requisiti generali che deve possedere l’Organismo di Vigilanza, per poter svolgere efficacemente i compiti indicati e segnatamente:

- Autonomia e indipendenza: l’Organismo di Vigilanza non deve subire condizionamenti (diretti o indiretti) da parte dei vertici aziendali e, pertanto, non può essere gerarchicamente subordinato ad alcun Ufficio e nemmeno all’Amministratore delegato, dovendo invece avere un rapporto diretto con l’Organo Amministrativo. Inoltre, all’Organismo di Vigilanza non devono essere assegnati compiti operativi.
- Professionalità: i membri dell’Organismo di Vigilanza devono essere scelti tra soggetti dotati di competenze ispettive e consulenziali di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa o in



tema di sicurezza sul lavoro, in modo da garantire, unitamente all'indipendenza, l'obiettività di giudizio.

- Continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza deve avere la capacità di svolgere le proprie funzioni con regolarità e assiduità attraverso un continuo confronto con gli Organi sociali e le Funzioni aziendali (incluse quelle di Controllo). Pertanto, l'Organismo di Vigilanza garantisce un impegno idoneo ad assolvere con efficacia ed efficienza i propri compiti istituzionali, sebbene ciò non implichi che i suoi membri siano tenuti a offrire la propria attività in via esclusiva alla Società.

4.2 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto 231

In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6, co. 1, lett. *b*) del Decreto 231 (sopra riportato), J-Invest istituisce nella propria struttura aziendale una funzione di vigilanza sul Modello 231, chiamata a svolgere le seguenti attività:

- vigilare sull'osservanza del Modello 231: ovvero verificare che le regole di comportamento poste nel presente Modello 231 e nelle relative Procedure siano effettivamente conosciute e seguite da parte dei Destinatari. A questo proposito, più in particolare, tale funzione dovrà:
 - monitorare che siano state assunte adeguate iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231 da parte dei Destinatari, ai sensi di quanto previsto dal successivo § 6;
 - verificare, tramite appositi *audit*, che i Destinatari applichino correttamente le regole indicate nelle Procedure e rispettino le ulteriori prescrizioni previste dal Modello 231 per la prevenzione dei Reati Presupposto.
- vigilare sul funzionamento del Modello 231: ovvero controllare che le misure fissate nel Modello 231 e nelle Procedure allo stesso connesse siano costantemente idonee a prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- formulare al CdA proposte di aggiornamento del Modello o delle Procedure quando, dai controlli condotti ai sensi dei due punti che precedono, emerga la necessità o l'opportunità di apportare delle modifiche o delle integrazioni ai sensi di quanto previsto nel successivo § 7.

Le funzioni appena indicate sono assegnate ad un Organismo di Vigilanza istituito *ad hoc*, a riporto diretto dell'Organo Amministrativo, senza vincoli di subordinazione gerarchica (di seguito, l' "ODV" o "Organismo di Vigilanza") e disciplinato secondo le disposizioni che seguono.

Come accennato, nonostante l'art. 6, co. 4-*bis* del Decreto 231 ammetta la possibilità di affidare le funzioni sopra indicate al Collegio Sindacale, J-Invest ha ritenuto più adeguato ed efficiente affidare lo svolgimento di tali forme di controllo ad un organismo apposito.

4.3 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha composizione collegiale e i suoi membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto segue.

4.3.1 Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere nominati quali membri dell'ODV e se nominati decadono:

- a) gli Amministratori della Società e/o di altre società del Gruppo, anche se privi di deleghe;
- b) i soci di maggioranza o comunque i soci titolari di partecipazioni rilevanti, tali da consentire l'esercizio di una influenza notevole sulla Società;
- c) i familiari degli Amministratori della Società e/o di altre società del Gruppo, del socio di maggioranza o di soci rilevanti;
- d) coloro che sono interdetti, inabilitati o sottoposti a liquidazione giudiziale;
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p. oppure che abbiano acconsentito all'applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei Reati Presupposto;
- f) coloro che sono stati condannati, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p. o che abbiano acconsentito all'applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per fatti: *i*) connessi allo svolgimento della relativa attività professionale; oppure *ii*) che incidano significativamente sulla moralità professionale; oppure *iii*) che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- g) coloro ai quali sia stato notificato l'inizio di azione penale ai sensi degli artt. 405 e 415-*bis* c.p.p. e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., o nel caso si proceda, fino a che non sia emessa sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 530 c.p.p., in relazione ai reati indicati nelle lett. e-f che precedono.

Oltre a quanto precede, almeno un membro dell'Organismo di Vigilanza non deve essere legato alla Società, ai suoi Amministratori, al socio di maggioranza o ad altri soci rilevanti da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale tali da comprometterne l'indipendenza (c.d. Membro Esterno).

All'atto della nomina ogni membro dovrà attestare l'assenza di una delle cause di ineleggibilità appena menzionate (ivi, inclusa, per il Membro Esterno, la sussistenza del requisito di indipendenza).

Qualora una delle cause di ineleggibilità sopra indicate sopravvenga nel corso del mandato, questa determina la decadenza dalla carica. In tali ipotesi è obbligo del membro dell'ODV decaduto darne immediata informazione al Consiglio di Amministrazione che ne constata la decadenza e provvede alla relativa sostituzione.

4.3.2 Professionalità

I Membri Esterni dell'Organismo di Vigilanza devono essere scelti tra soggetti esperti in materie giuridiche e/o aziendali, che abbiano maturato esperienza nel settore della responsabilità amministrativa degli enti o abbiano ricoperto incarichi di *Internal Auditor* in altre aziende.

Gli altri membri devono avere conoscenze approfondite del settore di operatività della Società e della relativa struttura organizzativa.

4.4 Durata in carica e casi di cessazione anticipata e sospensione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Oltre che per la scadenza del termine e per l'intervento di una delle cause di decadenza indicate al § 4.3.1. che precede, i membri dell'ODV cessano le loro funzioni in caso di:

- morte;
- rinuncia, comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- revoca, decisa dal Consiglio di Amministrazione in presenza di una giusta causa, previo parere del Collegio Sindacale. A titolo meramente esemplificativo si considerano giuste cause di revoca: omissioni o inadempienze reiterate ai compiti assegnati; sottoposizione a pene o a misure cautelari per fatti diversi da quelli per i quali è prevista la decadenza ai sensi del §4.3.1., lett. e-f, che compromettano l'esercizio della funzione.

Nel caso in cui intervenga una delle summenzionate cause di cessazione per un membro dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla nomina del nuovo membro.

Qualora la causa di cessazione riguardi il Presidente dell'ODV, subentra a questi provvisoriamente altro membro esterno e, in assenza, il membro più anziano. Una volta nominato il nuovo membro da parte del Consiglio di Amministrazione, l'ODV provvede alla nomina del nuovo Presidente.

Ai membri interni donna dell'ODV, qualora siano in congedo di maternità, è riconosciuta la facoltà di chiedere un periodo di sospensione dall'incarico fino al termine del periodo di congedo. In tale ipotesi, l'Organo amministrativo, sentito gli altri membri dell'ODV, valuta l'opportunità di nominare un sostituto *ad interim*.

4.5 Compenso

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, stabilisce il compenso spettante ai vari componenti dell'Organismo di Vigilanza, in misura fissa (e non parametrata ai risultati della Società) e, in ogni caso, di ammontare tale da non comprometterne l'indipendenza di giudizio.

Il compenso stabilito è invariabile per tutta la durata del mandato.

Ciascuno dei componenti dell'ODV ha diritto a ottenere il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle riunioni.

Per i membri interni dell'ODV l'incarico può anche essere gratuito.

4.6 Flussi informativi e *whistleblowing*

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato di ogni fatto che può essergli utile ai fini dello svolgimento delle sue attività. Più in particolare, l'Amministratore Delegato o altro soggetto da lui indicato deve tempestivamente comunicare per iscritto via mail, all'Organismo di Vigilanza:

- le notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità Pubblica, delle quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per la commissione di uno



dei Reati Presupposto dai quali potrebbe derivare la responsabilità di J-Invest, fermo restando gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;

- gli infortuni con prognosi superiore ai 40 giorni occorsi nei luoghi di lavoro della Società;
- richieste di denaro o altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- le richieste di operazioni con parti correlate;
- la ricezione di pagamenti “inaspettati”;
- le operazioni straordinarie o modifiche strutturali (es. fusioni, scissioni, acquisti/cessioni di azienda, ecc.) o operative o, comunque, ogni altro evento da cui si possa desumere una variazione nella valutazione dei rischi di cui al § 3 che precede;
- le modifiche nell’organigramma aziendale, nel funzionigramma e nell’organigramma della sicurezza nel sistema delle deleghe e delle procure;
- l’attivazione del sistema disciplinare previsto dal presente Modello 231 (v. *infra* § 5) e le eventuali sanzioni comminate (o le decisioni di archiviazione);
- ogni ulteriore informazione che, sebbene non espressamente prevista, sia idonea a mettere l’ODV nelle condizioni di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

Oltre a quanto precede, ogni Destinatario può procedere a segnalare violazioni del Modello e delle Procedure ad esso connesse tramite i canali di *whistleblowing* attivati dalla Società, secondo quanto previsto dalla procedura JI_P 22 “*Whistleblowing per finalità diverse dall’antiriciclaggio*”, da considerarsi parte integrante del presente Modello. Tali segnalazioni verranno trasmesse senza indugio dal Responsabile *Whistleblowing* all’ODV.

4.7 Poteri

All’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i seguenti poteri di:

- auto-organizzazione;
- ispezione e controllo;
- formulazione di proposte;
- spesa.

4.7.1 Poteri di auto-organizzazione

L’ODV designa al proprio interno il Presidente, scegliendolo tra i Membri Esterni.

L’ODV decide le proprie regole di funzionamento, adottando a maggioranza un regolamento interno che preveda almeno:

- le modalità di convocazione e celebrazione delle proprie riunioni;
- le modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo;
- la possibilità di delegare compiti specifici ad uno o più membri;
- le modalità di documentazione delle attività svolte.



L'ODV organizza la propria attività di vigilanza adottando a maggioranza un piano annuale di *audit*, nell'ambito del quale programma i controlli che intende svolgere, tenendo conto dei principali rischi di reato a cui la Società è esposta.

Il regolamento e il piano annuale di *audit* sono comunicati per conoscenza al Consiglio di Amministrazione, che può eventualmente formulare proposte di integrazione non vincolanti per l'Organismo di Vigilanza.

4.7.2 Poteri di ispezione e controllo

Al fine di mettere l'ODV nella posizione di svolgere in via autonoma le proprie funzioni, allo stesso sono riconosciuti i seguenti poteri, esercitabili senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione:

- accedere a tutta la documentazione aziendale di J-Invest, ivi inclusa la contabilità e le delibere degli organi societari;
- accedere a ogni locale della Società;
- chiedere informazioni e chiarimenti a tutti i Destinatari del presente Modello 231 e ai consulenti esterni, che saranno tenuti a ottemperare a quanto richiesto;
- avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società;
- avvalersi di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, ciò sia opportuno per operare controlli che richiedono competenze professionali, utilizzando all'uopo il *budget* messo a sua disposizione (v. *infra*, § 4.7.4).

4.7.3 Poteri propositivi

L'Organismo di Vigilanza ha il potere (dovere) di formulare proposte circa:

- modifiche o integrazioni da apportare alle regole indicate nel presente Modello 231 e nelle relative Procedure;
- l'avvio del procedimento disciplinare ai sensi del successivo § 5.3.5 là dove abbia riscontrato violazioni del Modello 231 e delle relative Procedure, eventualmente indicando anche la sanzione disciplinare che ritiene opportuna.

Le proposte dell'Organismo di Vigilanza devono essere tenute debitamente in considerazione dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà motivare la propria eventuale decisione di non darvi seguito.

4.7.4 Poteri di spesa

Il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza, stanziava annualmente un *budget* di spesa da mettere a disposizione dell'ODV ed utilizzabile da quest'ultimo in completa autonomia, nello svolgimento delle sue attività (ad es. per chiedere pareri di esperti esterni, ecc.).

In assenza di uno stanziamento esplicito, si intende rinnovato il *budget* stanziato in favore dell'ODV nell'anno precedente.



L'ODV decide a maggioranza sulle spese che intende sostenere e fornisce la relativa rendicontazione all'organo amministrativo.

Le spese eccedenti il *budget* che l'ODV ritenga opportuno effettuare dovranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e l'eventuale diniego di quest'ultimo deve essere giustificato.

4.8 Reporting

L'ODV riferisce al Consiglio di Amministrazione i risultati delle sue attività. Più in particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- a) ogni semestre predisporre e trasmettere all'Organo Amministrativo una relazione riepilogativa di tutta l'attività svolta nel periodo di riferimento, nonché dell'esito dei controlli effettuati, dando conto di eventuali criticità emerse e delle violazioni riscontrate e formulando eventuali proposte di modifica o integrazione dei presidi in essere;
- b) comunica senza indugio tentativi di commissione di uno qualunque dei Reati Presupposto o violazioni di particolare gravità del Modello e delle relative Procedure oppure misure urgenti da adottare per arginare nuovi rischi rilevanti;
- c) può essere chiamato dall'Organo di Amministrazione affinché fornisca chiarimenti e informazioni inerenti alle attività dallo stesso svolte.

Le comunicazioni di cui alle lett. a) e b) che precedono devono essere inviate per copia conoscenza anche al Collegio Sindacale.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Premessa

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. *e*, e 7, co. 4, lett. *b*, del Decreto 231 il Modello deve prevedere “*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*” (di seguito “**Sistema Disciplinare 231**”), al fine di dissuadere i Destinatari dalla relativa violazione e rafforzare l'efficacia dei presidi posti.

J-Invest risulta aver già adottato un apposito sistema disciplinare (regolato nella normativa interna tramite i documenti “Codice Disciplinare” e “Doveri Personale e Norme disciplinari CCNL” adottati nel 2019). Le regole che seguono sono volte a meglio precisare i documenti già esistenti, avendo specifico riguardo alle violazioni delle regole poste nel Modello 231 e nelle relative Procedure, allineandosi all'elaborazione giurisprudenziale e alle Linee Guida di Confindustria, secondo i quali il sistema disciplinare, per essere considerato idoneo, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- conoscibilità: deve essere adeguatamente divulgato tra i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del modello organizzativo e delle relative procedure;
- autonomia: deve riguardare ogni violazione delle regole poste dal modello organizzativo, a prescindere che da esse sia scaturita o meno la commissione di un Reato Presupposto;



- proporzionalità: deve prevedere l'applicazione di sanzioni che risultino proporzionate a: *i)* la gravità della violazione rilevata; *ii)* l'eventuale reiterazione;
- garanzia del contraddittorio: deve prevedere un procedimento che venga avviato mediante la tempestiva e specifica contestazione dell'addebito e che consenta al soggetto interessato di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento;
- legalità: il procedimento di accertamento e di comminazione della sanzione e la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con la Società.

Il Sistema Disciplina 231 è stato predisposto nel rispetto dei citati principi, delle norme di legge e della contrattazione collettiva nazionale applicabile.

5.2 Infrazioni rilevanti

Le infrazioni rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare sono le seguenti:

- a) violazione delle regole di comportamento poste nel presente Modello 231 o nelle relative Procedure, ancorché non diretta alla commissione di un Reato Presupposto;
- b) violazione delle regole di comportamento poste nel presente Modello 231 e nelle relative Procedure, dirette a commettere un Reato Presupposto;
- c) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (§ 4.6.);
- d) inoltramento di segnalazioni false o caluniose tramite il sistema di *whistleblowing*.

5.3 Criteri di proporzionalità

A prescindere dal rapporto che lega il soggetto autore dell'infrazione alla Società, la sanzione da applicare dovrà essere sempre proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa, valutata tenendo conto, oltre che del tipo di infrazione commessa (v. § che precede), anche de:

- l'elemento soggettivo della condotta, ovvero la colpa o il dolo;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione dell'infrazione;
- le circostanze di fatto che hanno caratterizzato la condotta dalle quali può derivare un maggiore o minore disvalore della stessa;
- il danno arrecato al patrimonio o all'immagine di J-Invest, nonché ai suoi *stakeholders* (quali lavoratori, clienti, fornitori, creditori, ecc.);
- la prevedibilità del danno di cui al punto che precede;
- la recidiva;
- l'intensità del vincolo fiduciario che lega l'autore dell'illecito alla Società.



5.4 Sistema Disciplinare del personale dipendente di J-Invest

Il personale dipendente che tenga uno dei comportamenti indicati al § 5.2. commette un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex art.* 2104 c.c. e un illecito disciplinare, con conseguente attivazione del Sistema Disciplinare e applicazione delle sanzioni.

5.4.1 Le sanzioni applicabili

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicato, al dipendente che commetta una delle infrazioni indicate al § 5.2. potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione (o al minore importo eventualmente previsto nel CCNL applicato);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro (o al minore importo eventualmente previsto nel CCNL applicato);
- licenziamento senza preavviso.

Il rimprovero verbale è comminato al dipendente che integri l'infrazione di cui al § 5.2., lett. a) o lett. c) qualora, in forza dei criteri di proporzionalità indicati al § 5.3. che precede, questa possa qualificarsi di lieve entità (quali errori colposi dovuti a negligenza che non abbiano causato danni alla Società o a terzi, in assenza di recidiva).

Il rimprovero scritto è applicato al dipendente che:

- integri l'infrazione di cui § 5.2. lett. a) o lett. c), che, in forza dei criteri di proporzionalità indicati al § 5.3., risultino di gravità più alta di quella prevista per il rimprovero verbale e, in ogni caso, quando:
 - sia derivato un danno alla Società o ai suoi *stakeholders*, ancorché non di elevata entità;
 - sia stata reiterata una infrazione già sanzionata con il rimprovero verbale;
- integri l'infrazione di cui al § 5.2. lett. d) senza dolo e, in ogni caso, quando, in forza dei criteri di proporzionalità indicati al § 5.3. risulti di gravità non elevata.

La multa è applicata al dipendente che integri:

- l'infrazione di cui § 5.2. lett. a) o lett. c) quando, in forza dei criteri di proporzionalità indicati al § 5.3., risulti di gravità più elevata di quella prevista per il rimprovero scritto e, in ogni caso, quando:
 - sia derivato un danno alla Società o ai suoi *stakeholders* di rilevante entità;
 - sia reiterata una infrazione già sanzionata con rimprovero scritto;
- l'infrazione di cui al § 5.2. lett. d) senza dolo, quando, in forza dei criteri di proporzionalità indicati al § 5.3. risulti di gravità più elevata di quella prevista per il rimprovero scritto e, in ogni caso, quando:
 - sia derivato un danno alla Società o ai suoi *stakeholders*;
 - sia reiterata un'infrazione già sanzionata con rimprovero scritto.

La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è applicata al dipendente che integri:



- l’infrazione di cui § 5.2. lett. a) o lett. c) che, in forza dei criteri di proporzionalità indicati al § 5.3., risulti di gravità più elevata di quella prevista per la multa e, in ogni caso, quando:
 - sia reiterata una infrazione già sanzionata con la multa;
- l’infrazione di cui al § 5.2. lett. d) quando in forza dei criteri di proporzionalità indicati al § 5.3. risulti di gravità più elevata di quella prevista per la multa e, in ogni caso, quando:
 - sia commessa con dolo;
 - sia reiterata un’infrazione già sanzionata con multa;

Il licenziamento senza preavviso è applicato al lavoratore che integri:

- l’infrazione di cui al § 5.2. lett. c);
- le altre infrazioni, purché, in forza dei criteri di proporzionalità indicati al § 5.3 risultino di gravità tale da far venire definitivamente meno la fiducia di J-Invest nei confronti del lavoratore.

5.4.2 Procedimento disciplinare

L’applicazione delle sanzioni indicate nel paragrafo che precede è possibile soltanto previo esperimento della procedura di infrazione prevista dall’art. 7 della l. n. 300, 30 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori) e dal CCNL applicabile, così come precisata nell’ambito del “Codice Disciplinare” di J-Invest.

L’avvio del procedimento può essere proposto dall’ODV (v. *supra* § 4.7.3). Fuori da tale ipotesi, il datore di lavoro, prima di attivare il procedimento disciplinare, dovrà consultarsi con l’ODV. In ogni caso, l’ODV dovrà essere informato circa l’avvio del procedimento disciplinare e l’esito dello stesso.

5.5 Il Sistema Disciplinare nei confronti dei dirigenti

I dirigenti, che direttamente commettano le infrazioni di cui al § 5.2. oppure che consentano (con dolo o colpa) che le persone a loro gerarchicamente sottoposte commettano le medesime infrazioni, integrano un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal loro rapporto di lavoro.

Le sanzioni applicabili ai dirigenti in questi casi sono le medesime previste per il personale dipendente e vengono comminate nel rispetto dei criteri di proporzionalità di cui al § 5.3. e tenendo in considerazione la natura fiduciaria del rapporto che li lega alla Società e i riflessi che il loro comportamento riverbera sull’immagine di J-Invest.

Il procedimento disciplinare da seguire per l’applicazione della sanzione è analogo a quello previsto per il personale dipendente.

L’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti può essere proposto dall’ODV (v. *supra* § 4.7.3). Fuori da tale ipotesi, il datore di lavoro, prima di attivare il procedimento disciplinare, dovrà consultarsi con l’ODV. In ogni caso, l’ODV dovrà essere informato circa l’avvio del procedimento disciplinare e l’esito dello stesso.

5.6 Sistema Disciplinare nei confronti di Amministratori

Le infrazioni commesse dagli amministratori devono essere tempestivamente segnalate dall’ODV al



Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, affinché assumano gli opportuni provvedimenti consentiti dal diritto societario.

Nel caso in cui sia stata accertata l'infrazione di cui al § 5.2. lett. a) c) d) il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dei criteri di proporzionalità di cui al § 5.3., procede direttamente all'irrogazione della sanzione, che potrà essere:

- il richiamo scritto messo a verbale;
- la revoca temporanea o definitiva di eventuali deleghe.

Nel caso di infrazione di cui § 5.2. lett. b) il Consiglio di Amministrazione provvede alla revoca delle deleghe gestorie e convoca senza indugio l'Assemblea dei soci proponendo la revoca della carica di amministratore e l'eventuale azione di responsabilità sociale qualora dall'infrazione sia derivato un danno alla Società. In caso di sua inerzia, provvede il Collegio Sindacale.

5.7 Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni a J-Invest

J-Invest inserisce nell'ambito dei contratti – anche di finanziamento – con le proprie controparti (fornitori, clienti, consulenti, soggetti riferibili a società controllante, e in genere parti correlate ecc.) delle clausole con cui questi ultimi si vincolano al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel presente Modello 231 (e nelle relative Procedure) che li riguardano. In caso di violazione di tali clausole consente, J-Invest valuta l'opportunità di sciogliere il contratto (anche tenuto conto della gravità della violazione) e/o di pretendere il risarcimento di eventuali danni patiti a causa dell'infrazione (come, ad es., nel caso di applicazione anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società).

6. PIANO DI DIVULGAZIONE E FORMAZIONE

Il presente Modello deve essere portato a conoscenza di tutti i soggetti tenuti al rispetto (siano essi dipendenti, parasubordinati o soggetti esterni, compresi soggetti riferibili alla società controllante e a parti correlate in genere) con mezzi idonei. Lo stesso deve avvenire in caso di future modifiche.

Il Modello è inoltre diffuso secondo quanto previsto dalla Procedura per la diffusione e produzione della normativa Interna (adottata dalla Società nel 2020 e s.m.e i. (e qui integralmente richiamata).

In ottemperanza a quanto previsto nelle Linee Guida di Confindustria, la Società organizza dei corsi di formazione sul Modello 231 rivolti ai soggetti coinvolti nelle aree sensibili.

Tali corsi di formazione potranno essere erogati in presenza o in modalità *e-learning* e dovranno avere ad oggetto: *i)* la normativa contenuta nel Decreto 231; *ii)* l'approfondimento dei principi contenuti nella Parte Generale e Speciale del Modello 231; *iii)* il ruolo svolto dall'Organismo di Vigilanza; *iv)* il Sistema Sanzionatorio.

Nel caso di erogazione del corso in modalità *e-learning* dovrà essere previsto un questionario che accerti l'effettiva fruizione del corso.

La formazione sulle Procedure è direzionata ai soggetti direttamente coinvolti nelle stesse e viene svolta dal Responsabile della Procedura.

In caso di aggiornamenti del Modello 231, verrà valutata l'opportunità di provvedere all'erogazione di un nuovo corso che spieghi le modifiche apportate.



Il programma di formazione è supervisionato dall'ODV, il quale ha il compito di verificare:

- che vengano tenuti i corsi generali, e i periodici aggiornamenti;
- l'adeguatezza dei corsi di formazione erogati;
- l'effettiva partecipazione del personale.

7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231 E DELLE RELATIVE PROCEDURE

Al fine di garantire che il presente Modello 231 e le relative Procedure mantengano la loro idoneità a prevenire i Reati Presupposto, essi devono essere mantenuti aggiornati.

7.1 Aggiornamento del Modello 231

L'ODV formula al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica o integrazione del Modello 231 ogni qual volta lo ritenga opportuno al fine di garantire o incrementare l'efficacia dello stesso rispetto all'obiettivo di prevenire i Reati Presupposto e, in ogni caso, in presenza di:

- modifiche normative apportate al Decreto 231 che introducano nuovi Reati Presupposto;
- modifiche rilevanti nell'assetto organizzativo interno della Società;
- modifiche alle attività aziendali esercitate;
- altre situazioni da cui emerga l'esigenza di provvedere alla correzione e aggiornamento del Modello 231.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la proposta dell'ODV e motiva l'eventuale decisione di non darvi seguito. Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda modificare il presente Modello 231 senza una preventiva proposta dell'ODV, deve darne comunicazione a quest'ultimo, che esprime il proprio parere.

7.2 Aggiornamento delle Procedure

L'ODV segnala ai Responsabili delle singole Procedure i profili di inefficienza delle stesse rispetto all'obiettivo di prevenire i Reati Presupposto e il mancato rispetto dei principi di redazione indicati nel Modello 231 (§ 18 Parte Speciale).

Il Responsabile della Procedura, là dove ritenga fondata la segnalazione dell'ODV, provvede a modificare o integrare la stessa per rimediare alle inefficienze o violazioni segnalate dall'ODV.

In assenza di segnalazioni dell'ODV, il Responsabile della Procedura può modificarla o integrarla, dandone comunicazione all'ODV, che esprime il proprio parere.